

N. R.G. 59/2019

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO****SEZIONE FALLIMENTARE****IL GIUDICE DELEGATO**

viste le proposte di concordato fallimentare presentate da [REDACTED]  
[REDACTED];

visti i pareri espressi dal curatore e dal comitato dei creditori;

considerato che la terza proposta concordataria, scelta dal comitato dei creditori, è stata ritualmente comunicata ai creditori;

letta la relazione presentata dal curatore ai sensi dell'art. 129, primo comma, L.F.;

rilevato che la proposta di concordato non prevede la suddivisione dei creditori chirografari in classi;

rilevato che entro il termine indicato da questo Giudice ai sensi dell'art. 125, secondo comma, L.F. e scaduto in data 15.7.22 sono pervenuti n. 5 voti contrari, rappresentanti crediti per complessivi € 12.761.022,2;

ritenuto, tuttavia, che non possa tenersi conto del voto contrario espresso dall'arch. [REDACTED] in quanto la proposta concordataria è stata depositata dopo il decreto di esecutività dello stato passivo e l'asserito credito dell'arch. [REDACTED] di euro 7.869.924,35 non è stato ammesso, sicchè i voti contrari si riducono a euro 4.891.097,84, su un totale di crediti ammessi al voto di euro 7.658.769,59;

ritenuto, quanto a detti 4 voti contrari, che di quello del Comune di [REDACTED] per euro **117.530,09** non possa tenersi conto, non avendo il creditore depositato la propria manifestazione di voto presso la cancelleria del Tribunale, contravvenendo al disposto dell'art. 125 co. 2 LF (v. sul punto Cass. Civ. n. 25416/16, che ha statuito l'invalidità della manifestazione di dissenso non depositata in cancelleria ma trasmessa direttamente al Curatore);

ritenuto, altresì, che non possa tenersi conto del voto contrario del cessionario [REDACTED] srl con riferimento al credito ceduto dal creditore [REDACTED] per euro **2.423.626,95**, attesa l'inopponibilità della cessione, anche ai fini di cui all'art. 115 LF. A tale proposito deve rammentarsi, infatti, che l'art. 4 co. 1 L. 130/99 richiama l'art. 58 co. 2, 3 e 4 D. Lgs. 385/1993 (TUB), consentendo al cessionario di evitare la notifica al debitore ceduto ex art. 1264 cc, valendo all'uopo la pubblicazione in GU; nella fattispecie sub iudice detta pubblicazione concerne un credito privilegiato e non già chirografario quale quello di cui era titolare il cedente [REDACTED] che, per parte sua, non ha votato né ha dichiarato l'intervenuta cessione, la quale, pertanto, non risulta opponibile al Curatore, con conseguente irrilevanza del voto espresso;

ritenuto, pertanto, che debbano ritenersi non espressi i voti del Comune di [REDACTED] e di [REDACTED] [REDACTED] per euro 2.541.156,95, con la conseguenza di cui all'art. 128, secondo comma, L.F.;

considerato pertanto che la proposta concordataria ha ottenuto il voto favorevole (assertivo od omissivo) dei creditori che rappresentano complessivi € 5.308.828,79 su un totale di €

7.658.769,59 aventi diritto al voto, con conseguente superamento della maggioranza prescritta dall'art. 128 L.F.;

ritenuto, tuttavia, che detta maggioranza debba intendersi addirittura superiore.

A tale proposito, è noto che il diritto di voto è riconosciuto ai crediti, pur se trasferiti dopo il fallimento, ceduti a banche o altri intermediari finanziari, che assurgono così a protagonisti nella gestione della crisi; purtuttavia, ciò rende possibili operazioni speculative che richiedono una particolare attenzione da parte degli organi del fallimento e nell'interesse della collettività dei creditori. A tale proposito, occorre rammentare un indirizzo interpretativo che, in caso di concordato fallimentare, appunta il diritto di voto in capo al cessionario del credito soltanto qualora questi si sia già insinuato al passivo (v. App. Brescia 1.10.08, rinvenibile online), richiamando un precedente di legittimità (v. Cass. Civ. n. 11038/2002). Detto indirizzo, seppure apparentemente contraddetto dalla nuova formulazione dell'art. 115 LF e dell'art. 127 LF, appare, invero, coerente col meccanismo del concordato fallimentare descritto dall'art. 124 co. 1 LF, che, per la proposta concordataria depositata prima del decreto di esecutività dello stato passivo, impone la necessità della predisposizione di un elenco provvisorio dei creditori, che il GD deve approvare, anche ai fini della verifica della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi. Detto incumbente presuppone, infatti, un controllo che il GD deve espletare prima del voto dei creditori sulla proposta, o attraverso l'approvazione dell'elenco provvisorio dei creditori, o attraverso la declaratoria di esecutività dello stato passivo e che verrebbe frustrato e aggirato nel caso di cessioni di credito avvenute successivamente, ciò che connota di incertezza e di opacità la platea degli ammessi al voto.

E' noto, infine, l'orientamento espresso dalla Corte d'Appello sull'assimilabilità delle società di cartolarizzazione agli intermediari finanziari, stante l'affermata natura derogatoria ma non eccezionale dell'ultimo inciso del comma 7 dell'art. 127 LF (v. App. Milano 28.10.21, rinvenibile online), ma detta interpretazione, fondata sulla teoria che considera norme eccezionali soltanto quelle che derogano ai principi generali dell'ordinamento ricavati da singole norme particolari, contraddice, come sostenuto da autorevole dottrina, il disposto dell'art. 14 disp. prel. cc, secondo cui il divieto di estensione analogica riguarda non solo le norme che fanno eccezione a regole generali, ma anche le norme che fanno eccezione ad altre leggi, sicchè appare arduo considerare non eccezionale la norma dell'ultima parte del comma 7 dell'art. 127 LF, che per contro costituisce eccezione alla deroga contenuta nella prima parte del comma 7 della medesima norma.

visti gli artt. 128 e 129 L.F.;

#### **DICHIARA**

approvata dai creditori la proposta di concordato fallimentare di [REDACTED] spa;

#### **DISPONE**

che il curatore dia immediata comunicazione dell'avvenuta approvazione della proposta di concordato fallimentare sia al proponente, affinché richieda con ricorso, a norma dell'articolo 26 L.F., entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione, l'omologazione del concordato (iscrivendo la causa a ruolo presso la Cancelleria centrale di questo Tribunale), che ai falliti, al comitato dei creditori e ai creditori dissenzienti nelle forme previste dalla legge;

#### **FISSA**

il termine di giorni trenta per la proposizione di eventuali opposizioni e per il deposito della conclusiva relazione motivata del comitato dei creditori; il termine decorrerà, ai fini delle eventuali opposizioni, dal giorno in cui ciascun interessato avrà ricevuto la suddetta comunicazione, e, ai fini

del deposito della conclusiva relazione motivata del comitato dei creditori, dall'ultimo dei giorni in cui la suddetta comunicazione risulti ricevuta da un componente del comitato dei creditori;

**DISPONE**

che il presente decreto sia pubblicato ai sensi dell'art. 17 L.F.

Si comunichi.

Milano, 5 agosto 2022

Il Giudice

dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale